

SENATO DELLA REPUBBLICA

----- XV LEGISLATURA -----

N. 1557

DISEGNO DI LEGGE **d'iniziativa del senatore COSTA** **COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2007**

Riconoscimento dello stato di Forza di polizia e delega al Governo per la riforma del rapporto di lavoro e per la riforma del servizio volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

www.conadpo.it

DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore COSTA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2007

Riconoscimento dello stato di Forza di polizia e delega al Governo per la riforma del rapporto di lavoro e per la riforma del servizio volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Onorevoli Senatori. – Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dopo anni di privatizzazione del rapporto di lavoro, ha conseguito attraverso la legge delega 30 settembre 2004, n. 252, ed i successivi decreti delegati, un riconoscimento di altissimo significato riportando alla natura pubblicistica, il rapporto di lavoro degli operatori di questo glorioso Corpo dello Stato.

Questo per la sua peculiare attività lavorativa, preposta sino al rischio della vita umana al soccorso pubblico ed alla tutela della pubblica e privata incolumità, quale valore fondamentale della Repubblica da garantire ai cittadini in modo uniforme sul territorio nazionale.

Valori assimilabili a quelli assicurati dal restante personale in regime di diritto pubblico che garantisce il funzionamento dello Stato e la sua sicurezza, quali magistrati, ambasciatori, prefetti, polizia, penitenziari e forestali, per quanto attiene l'ordinamento civile, e carabinieri, finanziari ed esercito, per quanto attiene l'ordinamento militare.

Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, come richiamato dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ha compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, propri delle Forze di polizia, e per questo i suoi appartenenti dipendono anche dall'autorità giudiziaria e dall'autorità di pubblica sicurezza.

Sinora l'attenzione politica verso questo Corpo è sempre stata di second'ordine, nonostante gli stessi siano al primo posto nelle simpatie di tutti e negli apprezzamenti dei cittadini.

Infatti, non vi è un'intervento che non torni utile alla salvezza delle persone e delle cose, sia che sia operato in occasioni di calamità pubbliche, di rovine di edifici, di frane, di alluvioni, di prevenzione ed estinzioni degli incendi, sia che sia prestato in occasione di soccorsi tecnici in genere ed il tutto svolto con profonda dedizione al dovere ed amore per il prossimo. Ma cosa ottengono in cambio questi uomini e queste donne dalla classe politica? Nulla! Nemmeno il giusto riconoscimento giuridico ed economico viene garantito a questo speciale Corpo dello Stato!

I Vigili del fuoco soffrono una generale disattenzione sui loro problemi di natura retributiva e pensionistica, spesso trattati allo stesso modo di normali lavoratori che non rischiano quotidianamente la vita mentre ad essi è richiesto uno spirito di abnegazione fuori dal comune.

La sperequazione perpetrata ai loro danni è enorme ed ingiustificata, sia sotto il profilo retributivo che pensionistico, rispetto agli altri Corpi dello Stato preposti alla sicurezza.

Basta confrontare le buste paga di pari qualifica di un Capo squadra dei Vigili del fuoco e di un Sovrintendente del Corpo forestale dello Stato per notare una differenza a danno dei primi, di circa 300 euro mensili, che appare ingiustificata anche in ragione di simili compiti antincendio e di simili compiti di polizia tra i due Corpi e comunque di un analogo importanza nel campo della sicurezza.

Ciò non è più tollerabile, anche le famiglie di questi eroi debbono poter crescere i loro figli con pari dignità rispetto alle famiglie degli altri Corpi dello Stato!

Basti pensare, tra le molte voci, all'indennità di trasferta, oggi sconosciuta ai Vigili del fuoco, ma riconosciuta alle Forze di polizia, nonostante i Vigili del fuoco siano inviati in tutto il territorio nazionale anche per calamità naturali ed emergenze (terremoti, frane, alluvioni eccetera).

O ancora all'indennità di imbarco e navigazione, riconosciuta alle Forze di polizia ma non al personale nautico dei Vigili del fuoco, nonostante la similarità delle mansioni.

O ancora all'aumento di servizio di un anno ogni cinque di cui godono le Forze di polizia ai

fini pensionistici, ma che per i Vigili del fuoco pare proprio un diritto inarrivabile condannando gli stessi a godersi la meritata pensione ben cinque anni dopo i colleghi delle altre Forze di polizia.

Le sperequazioni sono innumerevoli e il presente disegno di legge rende giustizia solo in parte, ma almeno è un buon inizio per riconoscere la pari dignità tra i Corpi dello Stato.

Inoltre, a riprova di quanto detto, mi corre l'obbligo ricordare, cari colleghi, che ad esempio nell'ultima legge finanziaria, mentre da un lato sono state implementate le risorse necessarie per i rinnovi contrattuali delle Forze di polizia, dall'altra ci si è dimenticati di far altrettanto specificandone la destinazione e quantificandole per il Corpo dei Vigili del fuoco.

È quindi ormai non più rinviabile l'inserimento del Corpo nazionale vigili del fuoco nel cosiddetto «comparto Sicurezza», attraverso il riconoscimento di Forza di polizia, fermo restando i propri compiti istituzionali e la conseguente collocazione nel medesimo procedimento negoziale previsto per le Forze di polizia ad ordinamento civile, a garanzia che i Vigili del fuoco non vengano più dimenticati e mortificati.

Questa evidente ed ingiustificata sperequazione nei confronti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ormai moralmente insostenibile e produce danni considerevoli a questi encomiabili lavoratori, sia sotto l'aspetto prettamente economico e previdenziale, sia soprattutto sull'aspetto più complessivo di tutti quelli che sono i risvolti della propria attività di servizio, nonché sull'aspetto morale dei lavoratori stessi.

Voglio ricordare a tutti voi, onorevoli colleghi, che non si sta parlando di un'azienda o di una associazione di volontariato – senza nulla togliere a volontariato – ma di un Corpo che al nostro Paese, che noi oggi in questo Parlamento ci pregiamo di rappresentare, ha dato sacrifici immani, di feriti gravi e di vite umane al servizio dei nostri cittadini. Voglio solo ricordare in questa sede, anche se ritengo quasi inutile, un esempio su tutti ma se ne potrebbero citare infiniti.

Il crollo della scuola di S. Giuliano di Puglia, avvenuto il 31 ottobre 2002, a seguito di una scossa di terremoto, nel quale persero la vita numerose persone, tra le quali 27 bambini. Stiamo parlando di quegli uomini che molti di noi, in quella malaugurata occasione, come in tante altre, hanno visto attraverso lo schermo di un televisore operare senza sosta ed entrare sotto le macerie di una scuola crollata completamente, scavando a più non posso con le sole mani nude, fino all'ultimo nel tentativo di estrarre anche una sola persona ancora in vita. Questo con lo spirito altruista che ha sempre contraddistinto questi uomini, che antepongono la salvezza di tutti noi, a qualsiasi loro diritto, compreso il diritto di risparmiarsi e salvaguardarsi nell'attività lavorativa, che per loro nei fatti non esiste mentre per la maggior parte dei lavoratori è una certezza.

Ebbene, in quel frangente, i Vigili del fuoco, consapevoli del rischio di ulteriori crolli che stavano correndo, lavorando senza sosta, riuscirono in quelle condizioni ad estrarre altre tre persone ancora vive, operazione che al momento dell'estrazione stessa, rinvigoriva quegli uomini moralmente al punto di ricominciare fino all'ultima estrazione, nella speranza di trovare altre persone in vita.

Allora, onorevoli colleghi, provate a pensare se l'ultima bambina, o bambino estratto vivo, fossero stati nostra figlia o nostro figlio, con quale spirito voi oggi valutereste questa questione sulle problematiche lavorative ed economico-pensionistiche dei Vigili del fuoco.

Con questo spirito, onorevoli colleghi vi chiedo di apprezzare in questo disegno di legge un graduale rimedio alla situazione sopra descritta e vi chiedo di condividerla.

I Vigili del fuoco si aspettano il giusto riconoscimento con adeguati provvedimenti legislativi, sono stanchi di belle parole ai funerali di Stato o delle medaglie al valore, atti senza valore, se non sono preceduti da una pari dignità lavorativa rispetto agli altri Corpi dello Stato.

Questi nostri angeli custodi non si ritengono né migliori e né peggiori dei colleghi appartenenti alle Forze dell'ordine, ma rischiando tutti i giorni la loro vita e non si capacitano delle motivazioni per cui la propria esistenza non viene considerata in egual modo.

Basta recarsi in qualsiasi Comando dei vigili del fuoco per percepire lo scoramento di chi rischia la vita per uno stipendio che oggi non consente di mantenere dignitosamente una famiglia, e di chi, tra l'altro, oggi è anche sotto il rischio costante di intervenire per primo in eventuali attacchi terroristici, facilmente individuabili in attacchi di tipo non convenzionale con agenti chimici, batteriologici, nucleari e quant'altro, per cui questi uomini, si sono dovuti attrezzare e sono un fiore all'occhiello del nostro paese, sia sotto l'aspetto della loro preparazione specifica già facente parte del loro bagaglio istituzionale, sia sotto l'adeguamento

propriamente specifico riguardo ai pericoli dopo l'11 settembre 2001.

Inoltre attualmente i locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento che non sono sottoposti all'obbligo di vigilanza antincendio, di fatto, non vengono sottoposti a controlli ispettivi sulla sicurezza per quanto di specifica competenza dei Vigili del fuoco, risultano inoltre gravi carenze dei controlli relativi alla sicurezza antincendio e delle norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, in moltissime attività, perciò avendo a disposizione il principale organo competente nelle materie citate, si ridurrebbe certamente la piaga degli incidenti sul lavoro, e con questo provvedimento si intende attuare questa enorme forma di garanzia di sicurezza a favore della cittadinanza.

Si tenga anche presente che l'attuale incertezza normativa porta i Vigili del fuoco ad incontrare notevoli difficoltà nel momento di impartire ordini di pubblica sicurezza a tutela della pubblica e privata incolumità, atteso che la cittadinanza spesso non è consapevole che un Corpo come quello dei Vigili del fuoco opera con poteri di polizia a salvaguardia delle persone.

Si pensi, tra i molti, agli ordini di sgombero con urgenza da abitazioni a rischio immediato di crollo, come ordini di chiusura di strade nel caso di urgente rischio di frane.

Una su tutte, per far capire l'incertezza normativa, che ha sempre dominato sui Vigili del fuoco, basta pensare alla loro qualifica di agenti di pubblica sicurezza, istituita, dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ritenuta dal Ministero dell'interno abrogata dalla legge 13 maggio del 1961, n. 469, ed invece confermata in vigore sin dal 1941 dall'articolo 35, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, su precisa indicazione del Consiglio di stato. Ovviamente tutto ciò ha ripercussioni inimmaginabili su tale Corpo.

Per queste ragioni fondamentali, ma anche per le migliaia di altre che posso risparmiare di menzionare, oggi vi chiedo di adoperarvi per inserire, in modo chiaro ed inequivocabile, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel comparto Sicurezza.

Poiché, onorevoli colleghi, la tendenza di tutte le parti politiche negli ultimi anni ha portato a credere che l'unica strada da percorrere fosse, anche per questo glorioso Corpo, quello di assoggettarlo sempre di più alla Protezione civile, con il risultato di snaturare uno dei Corpi di sicurezza più importanti ed incomparabile professionalmente del nostro paese.

E considerato che tanto ha volto la proiezione del futuro dello stesso Corpo verso una graduale sostituzione della componente professionista con quella del volontariato, mi corre l'obbligo di chiarire anche che tale patrimonio di professionalità non può e non deve essere così umiliato, poiché di ciò si tratta. La sicurezza del nostro Paese, che proprio mentre noi parliamo in questo Parlamento, rischia ogni minuto di subire attacchi scellerati di componenti terroristiche di ogni natura e colore, con agenti chimici o batteriologici che siano, non possono essere affidati al seppur nobile servizio di volontariato, ciò sarebbe un atto irresponsabile da parte nostra nei confronti dei cittadini italiani tutti.

Per questo ritengo che sia giunto il momento di controvertire questa tendenza, seppur tenendo conto del servizio fino ad oggi reso da questo rispettabile personale che s'identifica come vigili volontari o discontinui. Poiché anch'esso è legato all'inserimento nel comparto sicurezza del Corpo, visto che il loro passaggio all'interno del comparto sicurezza non può avvenire e considerato che il Corpo necessita di un urgente e non più rinviabile aumento organico sostanziale.

Considerato che in questo caso verrebbe a mancare la componente volontaria, che può comunque ben coesistere, come gli altri volontari, nell'ambito della protezione civile, si rende necessaria un'assunzione di personale notevole, che può allora essere quasi del tutto ottemperata con l'assunzione a domanda di detto personale in regola con i requisiti.

Ciò porterebbe oltretutto un notevole risparmio di tempo e di spesa al Governo, al cospetto di concorsi esterni da impiantare di sana pianta, oltretutto si tratta di personale già in parte addestrato e con una già riconosciuta esperienza nel settore.

Difatti l'altro grave problema del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è la grave carenza di organico e l'uso indiscriminato di personale volontario e precario per sopperire alle esigenze operative, ormai sempre più in sostituzione del personale professionista.

Questo stato di cose rende difficile l'assolvimento dei crescenti compiti loro assegnati ed è peraltro palesemente incompatibile con lo stato di Forza di polizia.

I servizi di vigilanza e l'attività di prevenzione incendi sono svolti da personale che lavora – sovente – oltre l'orario ordinario, straordinario e di turnazione. Si verificano notevoli ritardi per l'apertura al traffico civile di numerosi aeroporti. Alcuni distaccamenti dei Vigili del fuoco vengono addirittura chiusi a causa della mancanza di personale. Altrettanto spesso i Vigili del

fuoco sono costretti ad operare con squadre di soccorso di consistenza numerica inferiore al minimo previsto dai criteri tecnici di sicurezza e di efficienza, e diverse competenze – di notevole importanza – vengono trascurate per mancanza di personale, con la responsabilità che questo comporta.

Nel contempo ogni competenza ed incarico viene continuamente assegnato al Corpo, come la partecipazione alle opere di demolizione delle costruzioni abusive, il presidio, diurno e notturno, di strade ed autostrade durante i periodi di traffico intenso, la presenza sempre più consistente nelle operazioni di protezione civile e di intervento per incendi boschivi, gli interventi dei nuclei batteriologici (NBCR), l'attività di Polizia giudiziaria, ecc.

È aumentata notevolmente la mole di lavoro per servizi di soccorso, incendi, crolli e dissesti statici, soccorso alle popolazioni vittime di terremoti, recupero salme, incidenti ed ostacoli al traffico, danni determinati dall'acqua e altri tipi di intervento richiesti dalla popolazione.

I servizi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono indispensabili e la loro mancata prestazione, in tutto od in parte, può comportare danni gravi e situazioni di rischio per persone, animali, cose e ambiente. È incalcolabile, sotto questo aspetto, il patrimonio di vite umane e di beni materiali salvato ogni anno.

Per questi motivi appare evidente come l'efficienza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco non possa essere ridotta in ossequio a mere valutazioni economiche: ogni inefficienza o mancanza di tempestività nell'intervento può essere pagata a caro prezzo dalla collettività. Il cittadino, quindi, deve ricevere la massima attenzione da parte del Governo e delle Forze politiche.

Invece, sin dalla costituzione, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ha operato con organici sotto stimati ed il peso di questa prevedibile lacuna è sempre ricaduto sui vigili che, sin dal 1970, hanno agito a giorni alterni con turni massacranti sulle ventiquattro ore e con la possibilità di essere trattenuti in servizio anche nei giorni di libertà.

Si pensi che, per ottenere un orario di lavoro ordinario di trentasei ore settimanali, come per i lavoratori del pubblico impiego, è stato necessario ridurre – nel numero e nelle unità – le squadre di soccorso per i turni di notte. Spesso, infatti, nelle ore notturne, alcune sedi dei Vigili del fuoco sono rimaste chiuse e numerosi incidenti hanno evidenziato le consistenti carenze di organico.

Lo stesso Ministero dell'interno, in un libro bianco sulla situazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ha rilevato che fin dal 1988 l'organico necessario avrebbe dovuto essere composto da almeno 33.000 unità. Di fatto, con un programma di incremento dell'organico di circa 2.500 unità per il rimpiazzo dei *turn over*, si è giunti ad assumere 700 unità ogni quattro mesi fino ad arrivare alle previste 24.000 alla fine del 1992. Nel contempo, in occasione dei festeggiamenti del cinquantesimo anniversario dell'istituzione del Corpo nazionale, il direttore generale della Protezione civile e dei servizi antincendi ha dichiarato che la piena funzionalità del Corpo nazionale avrebbe richiesto un organico operativo di 50.000 unità. Tuttavia il Governo, nel bilancio del 1992, aveva previsto un incremento di sole 1.000 unità operative e 500 amministrative per gli anni 1993 e 1994. Perciò stesso alla fine del 1994 i Vigili del fuoco operativi furono 25.000, e non 50.000 come ritenuto necessario dal direttore generale della Protezione civile e dei servizi antincendi o 33.000 come affermato dal Ministero dell'interno nel libro bianco.

Per impedire che la carenza di organico nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco si tramuti in una inefficienza del servizio di soccorso, con il conseguente incremento – a causa del mancato, ritardato, intempestivo o inadeguato intervento – di perdita di beni patrimoniali e di vite umane, e ritenendo che, alla luce delle recenti esperienze, con la legislazione ordinaria non possa essere raggiungibile un adeguato livello di organico, con il presente progetto di legge si evidenzia la esigenza di una iniziativa straordinaria di assunzioni per il Corpo nazionale vigili del fuoco, accompagnata dalla chiusura del precariato e del servizio volontario, oggi incompatibile con la qualità di Forza di polizia.

Dimostriamo con i fatti che il Corpo nazionale vigili del fuoco non è considerato da tutti noi un Corpo dello Stato di serie B.

DISEGNO DI LEGGE S. 1557
Riconoscimento dello stato di Forza di polizia e delega al Governo per la riforma del rapporto di lavoro e per la riforma del servizio volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Art. 1.

(Riconoscimento dello stato di Forza di polizia al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al secondo comma dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole: «il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Art. 2.

(Potenziamento dei Servizi di polizia)

1. Presso ogni comando provinciale dei vigili del fuoco è istituito, qualora non presente, un nucleo di polizia giudiziaria e di sicurezza, per i reati di competenza e con compiti di investigazione specialistica, oltre che in potenziamento dei servizi ispettivi di competenza.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti tempi e modalità di istituzione e la consistenza numerica di ciascun nucleo, tenendo conto della classificazione del Comando provinciale, e della effettiva immissione in ruolo del personale di cui all'articolo 4.

Art. 3.

(Delega al Governo per l'inserimento del Corpo nazionale vigili del fuoco nel procedimento negoziale previsto per le Forze di polizia ad ordinamento civile e per la graduale perequazione del trattamento economico e pensionistico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego e pensionistico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) inserimento del personale operativo permanente del Corpo nazionale vigili del fuoco, ivi compreso il personale direttivo e dirigente, anche medico e ginnico sportivo, nel procedimento negoziale previsto per le Forze di polizia ad ordinamento civile, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con previsione di analoghi istituti normativi ed analoghe carriere;

b) inserimento del personale dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici, di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nel procedimento negoziale previsto per il personale di pari qualifica che svolge analoghe mansioni presso le sedi delle Forze di polizia ad ordinamento civile, con garanzia di mantenimento del trattamento economico più favorevole alla data di emanazione del relativo decreto legislativo e con previsione della possibilità di mobilità nell'ambito di tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno;

c) inserimento del personale del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, di cui all'articolo 124 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nel procedimento negoziale previsto per il personale di pari qualifica che svolge analoghe mansioni e che espleta servizio presso le sedi delle Forze di polizia ad ordinamento civile, con garanzia di mantenimento del trattamento economico più favorevole alla data di emanazione del relativo decreto legislativo e con previsione della possibilità di mobilità nell'ambito di tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno e, per quanto riguarda i funzionari amministrativo-contabili direttori, anche nell'ambito di tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) previsione del diritto di opzione, anche in soprannumero riassorbibile, ed in deroga ai limiti di età, per il personale di cui alla lettera b) e c) che intenda transitare a domanda nella pari qualifica dei ruoli operativi, anche del personale direttivo, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa verifica dei requisiti psicofisici e ginnici di idoneità e superamento di apposito corso di formazione da Vigile del fuoco secondo la qualifica richiesta, con possibilità di mantenere le attuali mansioni amministrative, contabili o informatiche ricoperte;

e) perequazione graduale del trattamento retributivo fondamentale ed accessorio del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso il personale direttivo e dirigente, anche medico e ginnico sportivo, con il trattamento retributivo fondamentale ed accessorio del personale di pari qualifica delle restanti Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121;

f) esclusione del personale operativo permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso il personale direttivo e dirigente, anche medico e ginnico sportivo, dall'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativo alla soppressione dell'indennità di trasferta;

g) applicabilità al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dell'indennità di imbarco e navigazione di cui all'articolo 8 della legge 27 maggio 1977, n. 284;

h) applicabilità al personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso il personale direttivo e dirigente, anche medico e ginnico sportivo, impiegati in attività operativa, del computo dei servizi operativi per l'aumento di un quinto ai fini pensionistici, di cui all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, nel limite complessivo previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 195;

i) applicabilità al personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso il personale direttivo e dirigente, anche medico e ginnico sportivo, impiegati in attività operativa, della maggiorazione della base pensionabile mediante i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 195;

l) previsione di diritti e prerogative sindacali analoghi a quelle delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

m) indicazione esplicita delle disposizioni legislative abrogate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.

3. Con uno o più decreti legislativi da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di questi ultimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.

4. La delega di cui al comma 1 non può comportare in alcun caso oneri a carico del bilancio dello Stato, in aggiunta a quelli quantificati all'articolo 7.

Art. 4.

(Delega al Governo per la riforma e l'immissione in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale vigili del fuoco)

1. In coerenza con la qualità di Forza di polizia di cui all'articolo 1, al fine di coprire le vacanze di organico e per le maggiori necessità di personale dovute all'articolo 2, il Governo, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'immissione in ruolo del personale anche volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e la conseguente riforma del servizio volontario, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) proroga al 31 dicembre 2008, della validità della graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di Vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale – n. 24 del 27 marzo 1998, e assunzione sino ad esaurimento del personale idoneo;

b) assunzione in ruolo, a domanda, di tutto il personale volontario che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e che abbia effettuato almeno tre anni di servizio continuato presso i distaccamenti volontari, o che abbia effettuato non meno di centoventi giorni effettivi di servizio a tempo determinato per periodi di venti giorni;

c) le assunzioni di cui al punto b) avvengono secondo l'ordine di priorità stabilito dal superamento di una prova selettiva teorico pratica, basata sulle nozioni acquisite durante il servizio prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e previo superamento di *test* attitudinali e di prova ginnica;

d) tutto il personale idoneo è sottoposto a visita medica diretta ad accertare l'incondizionata idoneità psico-fisica all'assunzione nella mansione di Vigile del fuoco;

e) le modalità per la prova selettiva e per il test attitudinale sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'interno, previo accordo con le organizzazioni sindacali di categoria, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1;

f) il corso di formazione di base del personale assunto ai sensi del comma 1 ha la durata di sei mesi coincidenti con il periodo di prova, di cui gli ultimi due presso i Comandi provinciali;

g) a decorrere dalla data di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, non è più consentito il servizio volontario ed il servizio a tempo determinato per periodi di venti giorni, svolto dal personale iscritto nelle liste dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco, salvo che per urgenti necessità stabilite dal Ministero dell'interno e connesse a grandi eventi e calamità naturali e con compiti di ausilio, ed in ogni caso, ai fini della sicurezza sul lavoro, dalla medesima data è fatto divieto di ricorrere a personale precario per la composizione delle ordinarie squadre di intervento dei Vigili del fuoco in sostituzione del personale professionista;

h) il personale volontario che non ha richiesto di partecipare alla procedura di assunzione di cui al comma 1 cessa dalla qualità di volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ma conserva la possibilità del richiamo di cui alla lettera g);

i) con decreto del Ministro dell'interno, sentiti, ove occorra, il Capo dipartimento della Protezione civile e gli enti locali interessati, vengono individuati i distaccamenti volontari che, sulla base dell'aumento di organico di cui al comma 1, e tenuto conto delle realtà interventistiche, sono convertiti in distaccamenti permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed i distaccamenti volontari che cessano di dipendere dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e vengono convertiti in strutture operative della Protezione civile sotto il coordinamento degli enti locali;

l) il personale volontario posto alle dipendenze degli enti locali svolge la propria attività gratuitamente;

m) a decorrere dalla data di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, non è più consentito il servizio civile volontario nei Vigili del fuoco;

n) i proventi derivanti dai risparmi di spesa di cui alle lettere f) e l) vengono interamente devoluti a copertura economica dell'immissione in ruolo del personale di cui al comma 1.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.

3. Con uno o più decreti legislativi da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di questi ultimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.

4. La delega di cui al comma 1 non può comportare in alcun caso oneri a carico del bilancio dello Stato, in aggiunta a quelli quantificati all'articolo 7.

Art. 5.

(Competenza dello Stato nelle regioni autonome della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige)

1. Nelle regioni a statuto speciale del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta, in coerenza con i principi costituzionali e con lo stato di Forza di polizia di cui all'articolo 1 della presente legge, trattandosi di materia inerente la sicurezza pubblica, i servizi di soccorso pubblico ed antincendio sono di esclusiva competenza dello Stato e vengono svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il personale dipendente effettivo dei Corpi dei vigili del fuoco delle regioni di cui al comma 1, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può esercitare il diritto di opzione per il transito nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conservando il medesimo trattamento economico in godimento, qualora più favorevole è la sede di destinazione nella quale presta servizio.

3. Il personale che non ha richiesto l'esercizio del diritto di opzione viene impiegato dalla Regione di competenza in mansioni di pari livello, previa intesa con le organizzazioni sindacali del settore.

4. Il personale Vigile del fuoco volontario delle regioni autonome della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige soggiace alle medesime disposizioni di cui all'articolo 4.

Art. 6.

(Disposizione transitoria)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, continuano ad applicarsi le disposizioni normative e contrattuali vigenti relative al rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2007, pari a 20 milioni di euro l'anno 2008 e pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, pari a complessivi 6 milioni di euro per l'anno 2007, 20 milioni di euro per l'anno 2008, 40 milioni di euro a decorrere dal 2009, si provvede:

a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2007, 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2007, 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

c) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2007, e quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 mediante i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere f) e l).

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.